

# Riciclaggio nell'import/export: casistica svizzera

di **Paolo Bernasconi** (\*)

## L'approfondimento

Sbaglia chi ritiene che le frodi ed i reati in genere siano concentrati specialmente presso le banche e nel settore del risparmio. Infatti, proprio perché questi settori hanno migliorato l'efficacia della prevenzione, i delinquenti hanno spostato le loro attività nel commercio internazionale, riuscendo a mettere a segno truffe formidabili, che ripetono subito dopo semplicemente spostandosi da un Paese all'altro. Aumentano quindi i rischi per i commercianti internazionali di rimanere vittime di questi reati. Siccome il frutto di questi reati è molto elevato, fiorisce anche il relativo riciclaggio allo scopo di metterli al sicuro e di reimmetterli nel circuito dell'economia legale. L'imprenditore rischia quindi di rimanere coinvolto, spesso inconsapevolmente, anche in schemi di riciclaggio e, in caso di scoperta, nei relativi procedimenti penali.

La crescente internazionalizzazione dei mercati, sfociata ormai da anni in una vera e propria globalizzazione, costituisce senza dubbio una formidabile opportunità per gli imprenditori. Sul rovescio della medaglia si stagliano però anche nuovi rischi, anzitutto quelli legati alla scarsa conoscenza di nuovi mercati e di nuovi Paesi. Ci si espone pertanto, molto più che in un'epoca durante la quale si operava essenzialmente nel mercato interno, al rischio di diventare preda della criminalità internazionale, in tutte le sue forme più insidiose e sofisticate: reati patrimoniali, come la truffa e l'appropriazione indebita, reati fallimentari come la bancarotta e reati di altra natura, come la concorrenza sleale, la contraffazione dei marchi e simili. Campeggia comunque, su tutto, il crimine organizzato, che si infila dovunque, impadronendosi lentamente pure di settori dell'economia legale e addirittura infiltrandosi an-

che nel mercato bancario e finanziario attraverso lo strumento del riciclaggio. Una panoramica generale si presenta molto azzardata poiché ogni regione e ogni Paese si sviluppa secondo caratteristiche proprie. Ciò malgrado, anche un approccio globale può offrire spunti di riflessione e criteri dai quali trarre raccomandazioni specifiche di prudenza.

## I. Criteri generali di rischio legale

1. Gli imprenditori che si muovono su mercati diversi da quello locale, nel quale sono insediati e di cui conoscono rischi ed opportunità, devono anzitutto procurarsi **fonti attendibili**. Oggi, anche in questo, internet aiuta: è agevole accedere ai siti di organizzazioni internazionali come per esempio Interpol, Europol, Financial Action Task Force dell'OCSE, il Segretariato di Stato degli USA, Transparency International per la corruzione, le Financial Intelligence Unit antiriciclaggio di ogni paese, le autorità specializzate anticorruzione (diffuse specialmente nel mondo anglosassone e nel Commonwealth, come p. es. a Hong Kong, Singapore, Corea e Australia). Tramite queste fonti è possibile ottenere informazioni quadro attendibili, complete ed aggiornate.
2. L'imprenditore deve anzitutto essere cosciente che il rischio di finire invischiato in un'operazione di riciclaggio può essere sventato solamente tenendo presente che il riciclaggio rappresenta un'attività criminosa che, per definizione, presuppone una **pregressa attività criminosa**. Non esiste riciclaggio, come non esi-

(\*) Avvocato e notaio, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano; professore Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia, prof. em. all'Università di San Gallo, già Procuratore pubblico a Lugano

ste ricettazione, se non esiste un reato o più reati commessi, come si dice in gergo, “a monte”, ossia in una fase temporale precedente, magari di pochi minuti, di qualche ora, di qualche giorno oppure addirittura di mesi o di qualche anno. Infatti, il cosiddetto “lavaggio” del provento del reato può talvolta durare poco tempo, altre volte invece può richiedere operazioni sofisticate, complesse e prolungate nel tempo. La raccomandazione principale è quella di raccogliere informazioni, almeno di carattere generale, sullo stato della criminalità esistente in un determinato paese o in una determinata regione di un determinato paese. Infatti, l’intensità e la pericolosità del riciclaggio dipendono dall’intensità e della pericolosità della criminalità in genere.

3. È ben vero che esistono paesi, o meglio territori, che sono caratterizzati piuttosto come “teatro del crimine”, mentre altri sono piuttosto caratterizzati come “paesi di riciclaggio”. Fra questi ultimi figurano piuttosto le grandi piazze finanziarie internazionali, come New York, Londra, la Svizzera, Singapore, Hong Kong e via dicendo: si tratta infatti di territori che presentano un tasso di criminalità molto basso, ma dove invece la **formidabile concentrazione di servizi bancari finanziari** può costituire un’attrattiva anche per quei delinquenti che sono incaricati di “ripulire” il provento di reati commessi sul territorio di altri paesi.
4. Altri territori rientrano piuttosto nella categoria dei “**teatri del reato**”, come p. es. i paesi produttori di sostanze stupefacenti in America Latina o in Asia, dove si radicano organizzazioni criminali altamente pericolose, come dimostra l’esempio del Messico, che tendenzialmente preferiscono incassare il provento della loro produzione e del loro commercio sul territorio di altri paesi. A rendere però più difficile quest’approccio schematico è la realtà: sono più numerosi i territori nei quali da un lato sussiste un alto tasso di criminalità e, dall’altro, sono intense anche le attività di riciclaggio: basti pensare a Miami oppure alle metropoli dell’Europa occidentale e dell’Europa dell’Est.

## II. Globalizzazione dei mercati come globalizzazione dei rischi

5. Nei paesi occidentali le misure antiriciclaggio messe in opera ormai da decenni hanno fortemente ridotto l’abuso del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio. Pertanto, le attività di riciclaggio tendono a migrare piuttosto in **settori limitrofi**, dove parimenti circolano valori importanti, senza che però sia intervenuta una regolamentazione stretta come quella messa in opera nei confronti delle banche e di tutti gli altri prestatori di servizi finanziari. Si tratta del commercio all’ingrosso e al dettaglio di gioielli, delle opere d’arte, delle automobili di lusso e del settore della ristorazione di grande lusso, ossia di quei settori nei quali le **operazioni in contanti** sono **ancora accettate** ed anzi sono diventate correnti, specialmente da quando è subentrata in massa la clientela proveniente dai paesi dell’Est. L’imprenditore in questi settori, commercianti o negozianti al dettaglio, corrono ormai più spesso di un tempo il rischio di essere coinvolti in procedimenti penali, nazionali oppure esteri, per il semplice fatto di avere avuto nella loro clientela persone radicate p. es. nell’Europa dell’Est, che fanno oggetto di procedimenti penali per reati patrimoniali o per appartenenza a gruppi della criminalità organizzata.
6. Un settore sicuramente inquinato è quello delle **transazioni immobiliari**. Vi coesistono infatti operatori di primo livello e di massima integrità che si interessano però dei medesimi oggetti che stuzzicano l’appetito anche di imprenditori disonesti. Sono ormai diventate frequenti le persone che intendono vendere oppure acquistare immobili e che vengono raggiunte mediante inserzioni via internet da parte di delinquenti che offrono consulenza in questo settore oppure che offrono immobili. Si tratta di gruppi altamente specializzati, che circuiscono la clientela onesta fino a convincerla a farsi versare somme anche importanti, asseritamente a scopo di acconto, che poi vengono sottratte, mentre contemporaneamente falsi acquirenti e falsi clienti si dileguano senza più lasciare alcuna traccia.
7. Purtroppo, anche altri settori economici che

- apparentemente sembravano al riparo da infiltrazioni di delinquenti organizzati, lamentano perdite importanti a causa di truffe messe a segno nel corso di trattative che possono durare anche mesi. Sono conosciuti esempi nel **commercio delle materie prime**, come petrolio, materiali ferrosi, rottami e simili, nel quale si infiltrano persone che hanno già operato professionalmente nel settore e che pertanto ne conoscono perfettamente la terminologia, gli usi e costumi e le pratiche commerciali. È pertanto molto difficile distinguere “fra questi colletti bianchi” quelli che in realtà non sono “bianchi” per nulla.
8. Altri settori tipicamente inquinati sono quelli del commercio internazionale di **prodotti ad alto valore aggiunto**, come p. es. software, prodotti di telefonia e simili. Vi si infiltrano gruppi di delinquenza organizzata che, mediante la costituzione e la messa in opera di società di sede, costituite effettivamente ed iscritte a registro di commercio, si scambiano freneticamente fatture nel corso di pochi mesi, scambiandosi merci reali in una proporzione molto inferiore. Generalmente queste attività criminose sono finalizzate ad ottenere indebitamente **rimborsi di imposte sul valore aggiunto che in realtà non sono dovuti**. La vittima predestinata è quindi l'erario di uno o più Stati. Per l'imprenditore onesto il pericolo consiste nell'entrare in contatto con queste organizzazioni, anche solo di striscio, per cui rimarrà invischiato nei conseguenti procedimenti penali avviati dalle autorità giudiziarie di uno o più paesi quando verranno scoperte queste truffe, che generalmente vanno sotto la definizione di “truffe carosello”.
  9. Purtroppo, non ci si può più nemmeno fidare di un'indicazione generica di settori economici a rischio. Infatti, in settori economici considerati sicuri, il crimine organizzato riesce ad infiltrarsi grazie all'**abuso dell'informatica**, mediante il furto d'identità ed il furto di dati, nel quale eccellono **gruppi organizzati dell'Europa dell'Est**, riuscendo a mettere in pericolo l'intero sistema di pagamento mediante carte di credito clonate e simili.
  10. Infine, un settore nel quale non finiscono di aumentare i procedimenti penali è quello che riguarda le **attività economiche finalizzate ad ottenere un sussidiamento da parte dell'Unione Europea**. Anche qui l'imprenditore corretto può talvolta lasciarsi attirare a partecipare ad un'attività sussidiata, che in realtà viene telecomandata da operatori disonesti, i quali utilizzano gli imprenditori corretti come paravento per acquistare credito presso gli enti pubblici e per farsene scudo una volta che dovesse essere scoperta la truffa al sussidio.
  11. Siccome questa panoramica sommaria è dedicata al commercio internazionale di importazione ed esportazione, non si approfondisce l'analisi del rischio operando nel settore degli **investimenti e del private banking**, laddove centinaia di operatori disonesti sono costantemente alla caccia di clienti sprovveduti che, lasciandosi allettare dalla promessa di redditi interessanti, superiori a quelli di mercato, allentano le proprie misure di diligenza, affidando così ingenti patrimoni a persone che immediatamente li fanno sparire.
  12. Il rischio di finire vittima di abuso a scopo di riciclaggio è più elevato che non quello di finire vittima di una truffa o di un altro reato patrimoniale. Infatti, il riciclatore non è nemmeno costretto di mettere in atto tutti gli stratagemmi del truffatore o di coloro che commettono i reati che abbiamo sommariamente descritto. Basta, per esempio, chiedere “in prestito” il conto bancario di un imprenditore onesto oppure una società dietro alla quale indicare come titolare effettivo (beneficial owner) appunto un imprenditore che sia al di sopra di ogni sospetto e che goda di credito presso una banca o presso un altro intermediario finanziario di buona reputazione nel mercato. Per rimanere aderenti alla realtà, alleghiamo alcuni esempi di riciclaggio scoperti dalle autorità svizzere e che riguardavano i proventi di reati commessi fuori dal territorio svizzero.

## Prospettive

Le prospettive, in questo settore, volgono al peggio.

Ormai il mercato è completamente globalizzato, molte attività si allacciano non più “face to face” ma per via elettronica, e quindi senza nemmeno più disporre del contatto personale e con gli ambienti nei quali opera la propria controparte. Inoltre, diventa sempre più diffuso anche il pretesto, per camuffare operazioni di riciclaggio e delinquenti, di necessità di particolare confidenzialità e riservatezza a scopi fiscali. Spesso questa necessità è reale. Ma spesso questa necessità è fittizia, destinata a far credere che sia necessario un velo di clandestinità che in realtà serve non a scopi fiscali ma allo scopo di coin-

volgere un imprenditore corretto all'interno di un sistema di riciclaggio.

## Casistica svizzera

Si riportano di seguito alcuni Casi arrivati all'attenzione delle autorità svizzere. La fonte è per tutti: **Ufficio federale svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS): Rapporti d'attività**, reperibili su sito Internet: <http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte.html>.

### CASO 1 - Come far fruttare la speranza altrui

Nell'ambito del controllo periodico delle relazioni d'affari che comportano un rischio elevato, un **istituto di carte di credito** aveva reperito su Internet diversi articoli da cui risultava che un cliente residente in un Paese africano sarebbe stato implicato in attività di truffa. Dalle ricerche su Internet era emerso che nel Nord America si stava già indagando sul cliente e la sua partner, **per truffa** in relazione a cure sospette con cellule staminali non testate. Dal 2002 il titolare della carta di credito e la sua partner sostengono di poter curare malattie gravi e incurabili come la Sclerosi multipla, il morbo di Parkinson e l'AIDS mediante il loro trattamento con cellule staminali. In realtà, questa terapia costosa non si fonda su alcuna base scientifica e non ha mai avuto l'effetto desiderato.

Questo **genere di truffa** è considerato **particolarmente riprovevole** dalle autorità inquirenti del Nord America, perché suscita false speranze nei malati terminali e nei loro familiari. Grazie ad ulteriori verifiche all'estero l'Ufficio di comunicazione antiriciclaggio ha scoperto che nel solo Nord America il titolare della carta di credito e la sua partner erano già accusati di diversi casi di truffa. Dal momento che il cliente offriva le sue «terapie» anche in vari Paesi asiatici ed europei, nel frattempo partecipano alle inchieste anche numerose autorità di perseguimento penale europee.

Non potendo escludere che i beni patrimoniali con cui erano stati saldati i debiti della carta di credito fossero di origine criminale, l'Ufficio antiriciclaggio ha trasmesso il caso all'autorità di perseguimento penale per un'ulteriore valutazione. Quest'ultima tuttavia non ha avviato un procedimento penale formale dato che non era a conoscenza di nessuna parte lesa e che all'estero sono già in corso delle inchieste contro il titolare della carta di credito.

11° rapporto d'attività 2008 - caso N. 3.5., p. 71

### CASO 2 - Traffico sistematico di articoli di marca contraffatti

I **frequenti bonifici** verso un Paese asiatico hanno attirato l'attenzione di un intermediario finanziario su una determinata relazione d'affari. Il successivo esame delle transazioni effettuate dal conto bancario ha rivelato che oltre ai bonifici versati a diverse aziende del Paese asiatico, risultavano anche **piccoli accrediti frequenti da parte di privati**, che nelle osservazioni indicavano il nome del prodotto acquistato. Da ulteriori verifiche è emerso che il cliente dell'intermediario finanziario commerciava prevalentemente in decoder satellitari su siti di aste on line. In seguito al blocco dei suoi **account** da parte dei gestori di tali siti, il cliente ha allestito un **proprio sito web** continuando così a vendere i suoi prodotti. Presto è stato appurato che egli acquistava i suoi prodotti da alcune aziende nel Paese asiatico. Da un'altra ricerca in Internet è risultato che la merce venduta era, in effetti, un prodotto di marca prediletto dai contraffattori. La ditta ufficiale che produce il prodotto originale mette in guardia da queste contraffazioni e offre una ricompensa di 10 000 euro per la cattura e la condanna di coloro che commercializzano i prodotti contraffatti. Il cliente dell'intermediario finanziario offriva questa merce a **prezzi nettamente inferiori** rispetto agli altri rivenditori e metteva in vendita altri prodotti, prevalentemente elettronici, a prezzi molto ribassati. Pertanto sussisteva il dubbio che il cliente vendesse per mestiere prodotti di marca contraffatti, violando eventualmente l'articolo 62 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11 - cfr. Rapporto d'attività 2007, punto 5.7). Queste attività non danneggiano soltanto i venditori ufficiali dei prodotti che subiscono **perdite a causa della pirateria di prodotti originali**, ma anche gli acquirenti di tale merce. A prima vista l'acquisto del prodotto può sembrare un ottimo affare ma con l'affiorare dei primi problemi tecnici finisce col rivelarsi un oggetto privo di valore.

L'Ufficio antiriciclaggio ha trasmesso il caso alle autorità di perseguimento penale competenti.

11° rapporto d'attività 2008 - caso N. 3.7., p. 72-73

## CASO 3 - Infrazioni alla legge sugli agenti terapeutici

Due relazioni d'affari intercorrenti tra le **due società anonime A e B** sono state oggetto di una comunicazione da parte di una banca. La segnalazione riguarda il trasferimento, da un **Paese limitrofo**, di cospicue somme di denaro su un conto gestito da un intermediario finanziario e intestato alla società anonima B. L'uso dell'espressione «cloruro di sodio modificato» nel bonifico, riportata nello spazio riservato alle comunicazioni, ha indotto la banca a condurre ulteriori accertamenti. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società anonima A produce per conto della società anonima B, partendo da un vaccino, «cloruro di sodio modificato», che, in virtù della legge sugli agenti terapeutici, è soggetto all'obbligo di omologazione e di autorizzazione. La società anonima B, in seguito, fornisce il «cloruro di sodio modificato» all'autore del bonifico all'estero, il quale lo utilizza per il trattamento di malati di cancro. Il fatto che la società anonima A abbia fabbricato la **sostanza senza autorizzazione** e che la società anonima B l'abbia distribuita senza disporre di un'omologazione costituisce innanzitutto una presunta violazione dell'articolo 86 capoverso 1 lettera b della legge sugli agenti terapeutici e secondariamente suffraga l'ipotesi secondo cui, data l'**ingente somma di denaro** trasferita dall'estero, le due società avrebbero agito a **titolo professionale** ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici. Pertanto, dal punto di vista penale la fabbricazione e la produzione del «cloruro di sodio modificato», da parte della società anonima A e B, costituiscono un **reato preliminare del riciclaggio** di denaro.

*12° rapporto d'attività 2009 - caso N. 3.1., p. 70*

## CASO 4 - Transazioni commerciali sospette

Un **gestore patrimoniale** ha trasmesso all'Ufficio antiriciclaggio una comunicazione di sospetto ai sensi dell'art. 9 della Legge federale sul riciclaggio di denaro relativa ad un'anomala operazione di pagamento di una fattura da parte di una **persona che presumibilmente non aveva alcun legame con il destinatario della fattura stessa**. Il caso è il seguente: l'amministratore delegato di una rinomata azienda europea, operante nel settore del commercio di apparecchiature sanitarie, ha aperto un'azienda amministrativa in Svizzera. Quest'ultima ha aperto presso un istituto bancario svizzero una relazione bancaria, di cui l'amministratore delegato dell'azienda è l'avente diritto economico. L'azienda svizzera riceve dall'estero le ordinazioni dei clienti (in particolare ospedali) e le inoltra alla società partner europea che provvede successivamente al trasporto per nave e all'installazione sul posto delle apparecchiature. L'azienda europea fattura tale prestazione all'azienda svizzera, che, a sua volta, fattura il tutto separatamente al cliente all'estero. Dopo aver ricevuto il pagamento del cliente sul proprio conto bancario in Svizzera, l'azienda svizzera paga l'importo dovuto all'azienda europea. Ad attirare l'attenzione nel caso in questione era stato il fatto che il pagamento di apparecchiature del valore di diversi milioni di franchi sul conto dell'azienda svizzera non era stato effettuato dall'azienda africana destinataria della fattura, bensì da un cittadino straniero residente in Svizzera che non aveva alcun legame apparente con tale azienda. Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio di comunicazione antiriciclaggio è emerso che **la transazione era inconsueta e anomala**. Si trattava, in effetti, dell'unica transazione effettuata dalla rinomata azienda europea in collaborazione con l'azienda svizzera. Inoltre su Internet non si era trovata alcuna informazione sul presunto ospedale africano e, infine, la pagina Web dell'azienda europea non conteneva alcuna informazione su relazioni d'affari intrattenute nel Paese africano in questione. È ipotizzabile che si tratti di un **sistema fittizio di fatturazione** architettato ad hoc per far apparire legale la transazione.

*12° rapporto d'attività 2009 - caso N. 3.5., p. 72-73*

## CASO 5 - Finanziamento del terrorismo mediante il commercio di prodotti elettronici di intrattenimento

Una banca ha segnalato all'Ufficio antiriciclaggio due persone, titolari da parecchi anni di un conto. Si trattava di individui nati in Medio Oriente e successivamente emigrati in un Paese del Sud America di cui avevano poi ottenuto la cittadinanza. Essi affermavano che i beni patrimoniali in questione erano il frutto della loro attività di commercio di prodotti elettronici di intrattenimento, venduti nel loro negozio nei pressi del confine del Paese sudamericano interessato. Sul conto oggetto della segnalazione erano state versate somme consistenti, soprattutto nel 2005 e nel 2006, provenienti per lo più da un **Paese terzo apparentemente estraneo alla vicenda**. Il denaro veniva versato di volta in volta sotto forma di **depositi vincolati**. A metà del 2008 si era accumulato sul conto un patrimonio di svariati milioni di dollari statunitensi. Alcuni milioni erano stati poi trasferiti a una banca terza domiciliata nel Medio Oriente.

La banca autrice della segnalazione aveva notato la relazione d'affari, fino a quel momento non sospetta, per via di un articolo di giornale, in cui si diceva che un delegato del conto citato era stato arrestato, assieme a due altre persone, perché ritenuto colpevole di contrabbando correlato al finanziamento del terrorismo. Secondo quanto riportato dall'articolo, il delegato del conto era proprietario di un'azienda del Nord America, attiva nel campo dell'elettronica. I tre imputati avrebbero venduto attraverso tale società dei prodotti elettronici di intrattenimento a uno shopping center nel Paese in cui avevano vissuto i titolari del conto. Lo shopping center, che si trova in una **malfamata e poco controllata regione di frontiera tra tre Paesi in Sud America**, sarebbe, secondo le fonti USA, la centrale finanziaria di un'organizzazione menzionata nella **lista OFAC** (come "Specially Designated Global Terrorist Entity"). Il proprietario dello shopping center trasferiva regolarmente parte dei ricavi direttamente a tale organizzazione. Sulla base di tali informazioni si è dovuto presupporre che i beni patrimoniali confluiti sul conto oggetto della comunicazione potevano essere stati utilizzati per finanziare il terrorismo.

*13° rapporto d'attività 2010 - caso N. 3.5., p. 67-68*

## CASO 6 - Proventi della vendita di uno yacht o appartenenza a un'organizzazione criminale?

Durante un controllo interno, l'ufficio compliance di una banca ha constatato che l'avente diritto di firma di una relazione d'affari intestata a una società offshore era registrato nella **banca dati WorldCheck**. In base alla registrazione, Interpol avrebbe emanato nei confronti di tale persona un **mandato d'arresto per implicazione nel crimine organizzato**. Ulteriori indagini in Internet hanno rivelato che il soggetto era ricercato anche per contrabbando e corruzione. Lo si accusava, in qualità di CEO di una società con sede negli Stati dell'ex Unione Sovietica, di essere membro di un'organizzazione criminale che contrabbandava automobili, carne e altri prodotti dall'Asia verso Paesi dell'Europa dell'est. Secondo un altro articolo, la città in cui era domiciliata la società sarebbe stata la base del contrabbando. Sarebbero stati coinvolti anche funzionari di dogana ed eminenti politici. Infine, si affermava che il CEO della società si era reso irreperibile sin dall'inizio dell'inchiesta penale e che da allora era ricercato da Interpol.

Il delegato del conto aveva asserito che i beni patrimoniali depositati sul conto bancario svizzero erano i proventi della vendita di uno yacht. Egli aveva presentato una **copia del contratto d'acquisto, sprovvista però della firma dell'acquirente**. Lo yacht sarebbe stato venduto perché il proprietario si era trasferito nell'interno del Paese e non lo usava più. Inoltre il cliente non era stato in grado, parzialmente o assolutamente, di documentare anche altre transazioni. Ingenti somme sarebbero poi rifluite verso il Paese dell'Europa orientale, apparentemente sotto forma di **prestiti per la costruzione di case plurifamiliari**. Visto che dagli articoli giornalistici era altresì emerso che il delegato della controparte era responsabile, all'interno dell'organizzazione, di gestire ovvero di ripartire il denaro proveniente dagli affari illeciti, non si poteva escludere che i fondi transitati sul conto svizzero avessero, almeno in parte, un'origine criminale (tra cui il contrabbando organizzato)

*13° rapporto d'attività 2010 - caso N. 3.6, p. 68*

## CASO 7 - Commercio illegale di dispositivi medici

In seguito a una **segnalazione anonima**, un intermediario finanziario ha notato che uno dei suoi clienti vendeva e distribuiva **dispositivi medici vietati**, più precisamente test rapidi, su un sito Internet, privi della necessaria certificazione per l'auto-somministrazione di test senza personale medico. Una verifica delle transazioni in questione ha rivelato che nell'arco di vari mesi al cliente erano stati versati accrediti da persone residenti nel Paese e all'estero. Secondo il testo che accompagnava i vari bonifici, si trattava di acquirenti dei suddetti test rapidi. Pertanto l'intermediario finanziario ha avuto il sospetto che il conto oggetto della comunicazione venisse effettivamente usato per il commercio illegale di dispositivi medici e ha segnalato tale relazione d'affari all'Ufficio antiriciclaggio. L'analisi effettuata dall'Ufficio antiriciclaggio e le successive ricerche all'estero hanno confermato il sospetto che i test rapidi fossero stati venduti su un sito Internet, nel frattempo chiuso, e spediti agli acquirenti da un Paese europeo. I relativi guadagni venivano anch'essi **incassati all'estero mediante versamenti su conti di prestanome** e poi trasferiti ai due presunti autori principali del reato. Alla luce di tali fatti non si poteva escludere che gli autori agissero a titolo professionale secondo l'articolo 86 cpv. 2 della legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici; LATer RS 812.21) e che sussistesse quindi un reato preliminare del riciclaggio di denaro. La comunicazione di sospetto è stata pertanto trasmessa all'autorità di perseguimento penale competente, che di seguito ha avviato un procedimento penale, anche per violazione della legge sugli agenti terapeutici (art. 86 e 87 LATer).

*13° rapporto d'attività 2010 - caso N. 3.9., p. 70*

## CASO 8 - Frode carosello sull'IVA

Un **intermediario finanziario** ha segnalato una relazione d'affari con una società domiciliata in un Paese limitrofo, interrotta pochi mesi dopo la sua apertura. **Il cliente si rifiutava di rispondere** a domande sul cambiamento degli aventi diritto economico e sul profilo del cliente. Gli accertamenti dell'intermediario finanziario hanno rivelato che le transazioni effettuate tramite il conto sospetto erano legate al commercio di certificati sulle emissioni di CO2. L'attività era in contrasto con gli scopi dell'azienda indicati nel registro di commercio, ovvero l'importazione ed esportazione di prodotti elettronici, tessili e casalinghi. Inoltre, i beni patrimoniali versati sul conto erano stati **immediatamente ritrasferiti** e ciò faceva presumere che si trattasse solo di un conto d'ordine. In totale, nel giro di qualche giorno, sul conto oggetto della segnalazione era stata accreditata una somma dell'ordine di decine di milioni di euro. L'intermediario finanziario aveva anche scoperto su degli articoli di giornale che le autorità di perseguimento penale di vari Paesi europei indagavano su diverse persone e società. Gli accusati sarebbero stati gli autori di una frode carosello sull'IVA. Apparentemente erano stati acquistati all'estero dei certificati sulle emissioni di CO2, esenti da imposte. Questi erano poi passati di azienda in azienda nel Paese, senza versare l'IVA. Infine, i certificati erano stati rivenduti all'estero dove l'autorità fiscale ha richiesto il pagamento delle imposte. L'intermediario finanziario sospettava quindi che le società e le persone indicate nella comunicazione di sospetto potessero essere coinvolte in **questa truffa sull'IVA**. Le ricerche dell'Ufficio antiriciclaggio hanno rafforzato tale sospetto. Molte persone citate nella segnalazione erano, infatti, oggetto di accertamenti nei Paesi limitrofi per sospetta truffa sull'IVA e riciclaggio di denaro connesso al commercio di certificati sulle emissioni finalizzato alla sottrazione d'imposta. La Svizzera aveva già ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria in merito. Queste informazioni fanno presumere che gli autori siano i membri di una banda che si è costituita allo scopo di commettere sistematicamente una truffa sulle prestazioni e sugli emolumenti per realizzare guadagni considerevoli.

*13° rapporto d'attività 2010 - caso N. 3.13., p. 73*